

**CODICE DI ETICA PROFESSIONALE**  
**Approvato nell'Assemblea del Collegio del 23 giugno 1966**

**CODICE DEONTOLOGICO**

**I - Principii**

Art. 1 - La professione di geometra e' un'attivita' intellettuale al cui esercizio accedono le persone munite dei requisiti di cultura specifica, di capacita' giuridica e di moralita' stabiliti dalla legge.

Art. 2 - Il geometra nell'esercizio della sua professione non compie soltanto atti puramente tecnici, diretti a fini particolari, ma adempie ad una funzione sociale e di pubblica necessita'.

Art. 3 - L'esercizio della professione e' disciplinato dalla legge dello Stato, dal Regolamento professionale e dalle leggi professionali particolari, e si svolge sotto la vigilanza dei Collegi circoscrizionali locali e del Consiglio Nazionale centrale.

Art. 4 - Le regole deontologiche costituiscono integrazione delle norme legislative e regolamentari statuite per la professione.

Esse sono stabilite dai Collegi circoscrizionali ai quali spetta di farle osservare - come le altre - dagli iscritti nei propri Albi professionali, nonche' di procedere alla irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per i casi di inadempienza.

L'osservanza delle suddette regole non esime il professionista dal rispetto di altre regole deontologiche consuetudinarie, ancorche' non codificate.

Art. 5 - Il geometra che esercita la professione all'estero e' tenuto a rispettare le regole nazionali, salva sempre l'osservanza delle regole vigenti nel Paese che lo ospita.

**II - Doveri generali**

Art. 6 - Il geometra deve esercitare la professione con probita' e con dignita'. Anche fuori dall'esercizio professionale, egli deve mantenere irreprensibile condotta morale e civile.

Art. 7 - Il geometra deve curare il decoro della persona, dell'abito, dello studio professionale, evitando anche di fornire ogni sua prestazione in luoghi non compatibili con il prestigio della classe cui appartiene.

Art. 8 - Il geometra ha il dovere di

curare il continuo perfezionamento delle proprie qualita' morali ed attitudinali e della cultura professionale.

Art. 9 - Il geometra non deve esercitare altra attivita', lucrativa o meno, che sia pregiudizievole alla dignita' professionale.

Quando l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivita' organizzata in forma di impresa, il geometra deve sottostare alle relative disposizioni di legge, osservandole con scrupolo in ogni manifestazione (ex art. 2238 C.C.)

Art. 10 - Il geometra che esercita un mandato politico od una funzione amministrativa, non deve in alcun modo avvalersene per accrescere la propria clientela.

Art. 11 - Il geometra non deve in nessun caso procurarsi clientela mediante illecita pubblicita', o tramite procacciatori d'affari, o millantando influenze presso persone od Enti.

Art. 12 - Il geometra deve essere particolarmente prudente nell'assumere incarichi complessi e delicati in materia nella quale non sia adeguatamente versato.

Art. 13 - Il geometra deve sempre assolvere ai propri doveri professionali col massimo scrupolo ed impegno, ed in particolare deve fornire gli elaborati richiesti col dovuto grado di precisione scientifica.

Art. 14 - Il geometra che in qualita' di consulente del giudice si rendesse responsabile di colpa grave nell'esecuzione degli atti richiestigli (ex art. 64 C.P.C.) o che fosse sottoposto al giudizio disciplinare a richiesta del giudice stesso per cattiva condotta o per inosservanza degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti (ex art. 19 e segg. Disp. att. C.P.C.), sara' sottoposto per gli stessi fatti anche alle sanzioni disciplinari di competenza del Collegio presso cui e' iscritto.

Art. 15 - Il geometra e' tenuto all'osservanza del segreto professionale, giusto obbligo di legge (ex art. 622 C.P.). Il segreto si estende a tutto cio' di cui il geometra ha avuto notizia per ragione della sua professione.

Il geometra che ricopra l'ufficio di consulente tecnico, citato in giudizio per

deporre su quanto pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione, può invocare il segreto professionale (ex art. 351 C.P.P.).

Art. 16 - Il geometra non deve trarre profitto da quanto gli è stato posto a conoscenza dal cliente nell'ambito del mandato fiduciario che gli ha conferito.

Art. 17 - Il geometra non può in nessun caso prestare a chicchessia la propria firma, o concedere l'uso del proprio timbro professionale per convalidare atti redatti da terzi.

Art. 18 - Il geometra è tenuto a rispettare le tariffe di retribuzione professionali stabilite per legge o convenute dagli organi di categoria; dovrà derogarne nei soli casi previsti dalle leggi o dalle convenzioni stesse.

Art. 19 - Il geometra progettista deve aver massima cura nel tenere separate le proprie responsabilità da quelle del costruttore.

Art. 20 - Il geometra ha il dovere di usare la necessaria prudenza nell'iniziare e nel condurre i contrasti con i terzi, ed attenti all'esercizio della professione, al fine di salvaguardare il prestigio della propria classe professionale.

### **III - Doveri verso i colleghi**

Art. 21 - Il geometra intratterrà con i colleghi rapporti professionali fondati sulla lealtà ed improntati alla cortesia ed al rispetto.

Il geometra deve essere deferente verso i colleghi più anziani; questi saranno di esempio e di guida ai più giovani.

Art. 22 - Il geometra che si iscrive all'Albo per la prima volta, od in seguito a trasferimento, deve subito presentarsi al Presidente del Collegio ed ai colleghi nel primo incontro professionale.

Art. 23 - Il geometra esercita la professione in pienezza di libertà e perciò deve rispettare la sfera di lavoro dei colleghi ed avere verso di essi comprensione e tolleranza, cercando di evitare ogni motivo di contrasto.

Art. 24 - Il geometra non deve in alcun modo promuovere la deviazione, a proprio o ad altrui profitto, della clientela dei colleghi o già indirizzata verso altri studi professionali.

Art. 25 - Il geometra deve rifiutare il cliente quando sia informato che esso ha già commesso medesimo incarico ad altro

collega, a meno che il cliente non richieda simultanee prestazioni ad entrambi: in tal caso il secondo interpellato chiederà al primo di entrare in collaborazione, ma si ritirerà prontamente se non sarà accettato.

Art. 26 - Il geometra che nell'espletamento del proprio mandato si sia comunque servito dell'opera di altro collega, ha il dovere di garantire a questo il pagamento delle sue competenze.

Art. 27 - Il geometra chiamato a subentrare ad altro collega in incarico da questo assunto in precedenza, non dovrà accettare se prima non sia intervenuta la regolazione del rapporto professionale mediante la corresponsione delle dovute competenze.

Art. 28 - Il geometra che per qualsiasi motivo o ragione venga in contrasto con un collega, non potrà adire le vie legali se prima non avrà esperito tutti i tentativi per addivenire all'amichevole composizione della vertenza, o alla soluzione arbitrale, o tramite giuristi d'onore.

In ogni caso egli deve darne tempestiva notizia al Presidente del Collegio affinché questi possa adempiere ai propri doveri d'ufficio.

Art. 29 - Il geometra deve adempiere agli obblighi di solidarietà nell'ambito del proprio gruppo professionale, cooperando con disinteresse e dedizione con gli organi pubblici e nelle libere associazioni di categoria, per il conseguimento dei comuni fini organizzativi, culturali, mutualistico-previdenziali e di difesa contro ogni abuso.

Art. 30 - Nelle perizie, negli arbitrati, nelle relazioni di collaudo il geometra non si pronuncerà mai, pure nel rispetto della verità in maniera lesiva della dignità del collega cui può trovarsi contrapposto.

### **IV - Doveri verso il cliente**

Art. 31 - Il geometra contrae con il proprio cliente un rapporto strettamente personale e fiduciario: assunto l'incarico, egli deve eseguirlo di persona, in scienza e coscienza, con diligenza e fedeltà.

Nelle mansioni di non stretta e personale pertinenza, può valersi di sostituti e di ausiliari, sotto la propria direzione e responsabilità (ex art. 2232 C.C.)

Art. 32 - Il geometra nell'esecuzione dell'incarico deve compiere le sole prestazioni che gli sono state richieste ed eventualmente quelle che a suo prudente giudizio

ritiene indispensabili negli interessi del cliente.

Art. 33 - Il geometra e' libero di accettare o meno l'incarico professionale offertogli, ma ha il dovere morale di non recusarlo per sole ragioni di indigenza del cliente, come ha il dovere di non recusare gli eventuali incarichi che gli vengano proposti facendo appello a principi di socialita' e di umana solidarieta'.

Art. 34 - Il geometra deve astenersi dall'assumere incarichi di consulenza tecnica o arbitrati in vertenze contro chi sia contemporaneamente suo cliente per altri affari.

Art. 35 - Il geometra deve astenersi dall'accettare incarichi di consulenza giudiziale ufficiosa nelle vertenze in cui egli sia stato precedentemente consulente di parte ed in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza (ex art. 63 C.P.C.).

Art. 36 - Il geometra consulente tecnico di parte in giudizio deve ispirare il proprio comportamento alla fondamentale esigenza etica di non arrecare pregiudizio alla verita'.

Art. 37 - Il geometra che nell'esercizio del mandato peritale contragga pattuizioni di cointeressenza con qualsiasi delle parti contrapposte, o con terzi, e' passibile - salvo i provvedimenti penali - delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita'.

Art. 38 - Il geometra progettista non deve essere cointeressato in imprese di costruzioni.

Art. 39 - Il geometra che interviene nel mercato immobiliare a richiesta del cliente, deve operare da tecnico fornendo prestazioni di consulenza o di arbitrato, non mai di natura mediazionale.

Art. 40 - Il geometra che durante lo svolgimento del rapporto professionale venga a trovarsi in contrasto di interessi con il proprio cliente, deve preferire la tutela dell'interesse di questo al proprio.

Art. 41 - Il geometra che, trovandosi in qualsiasi stato professionale, per qualsiasi titolo o ragione, abbia presso di se' denaro di terzi, deve essere sempre pronto a fornire immediata, precisa e dettagliata resa di conto.

Art. 42 - Il geometra puo' recedere dall'incarico professionale solo per giusta causa, ma deve farlo in modo da evitare pregiudizio al cliente (ex art. 2237 C.C.)

In particolare, il geometra che abbia assunto l'ufficio di consulente tecnico di parte in giudizio non puo' abbandonare il patrocinio dell'interesse del cliente, anche

motivatamente, senza aver proceduto a tempestiva notifica.

Art. 43 - Il geometra non puo' ritenere le cose ed i documenti ricevuti dal cliente se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (ex art. 2235 C.C.).

Art. 44 - Il geometra nel determinare la misura del compenso alle proprie prestazioni - adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione (ex art. 2233 C.C.) - fara' una giusta applicazione della tariffa professionale.

Egli e' tenuto a compilare, sempre e per ciascun incarico, una specifica chiara e dettagliata, sia per le prestazioni che per le spese.

Art. 45 - Il geometra, fermo restando il principio del divieto di ridurre gli onorari al di sotto dei limiti tariffari, e' libero di prestare la propria opera gratuitamente, ma cio' non deve in alcun modo costituire mero atto di emulazione.

Art. 46 - Il geometra deve evitare di pattuire o di accettare qualsiasi forma di retribuzione in natura, e di contrarre patti aleatori subordinati alla riuscita dell'incarico affidatogli.

#### V - Doveri verso la pubblica autorita'

Art. 47 - Il geometra che sia chiamato ad esercitare un servizio pubblico o di pubblica necessita' (art. 359 C.P.), e' tenuto ad adempiere volonterosamente e scrupolosamente i doveri di legge rendendosi responsabile, in caso di inadempienza, oltre che del reato contemplato all'art. 338 C.P., di gravissima mancanza disciplinarmente punibile.

Uguale dovere incombe al geometra che, ai sensi dell'art. 223 C.P.P., sia chiamato a cooperare, in qualita' di ausiliario, con gli ufficiali della polizia giudiziaria.

Art. 48 - Il geometra chiamato dall'Autorita' pubblica ad assumere un compito professionale, deve svolgerlo oltre che nell'osservanza delle comuni regole deontologiche, anche avendo presenti i fini istituzionali dell'ente committente.

Art. 49 - Il geometra dipendente da pubblica amministrazione che sia autorizzato, ai sensi delle vigenti leggi, a compiere uno o piu' atti della libera professione, deve operare in modo da non arrecare danno all'amministrazione da cui dipende, e sotto- sta', per questa parte della sua attivita', alle regole deontologiche prescritte per il libero

professionista.

Prima di dare inizio alle operazioni, il geometra medesimo dovrà provvedere a darne formale notizia al Collegio giurisdizionale.

Art. 50 - Al geometra e' fatto divieto di partecipare a concorso per opere o per incarichi di qualsiasi genere quando le condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio del Collegio giurisdizionale pregiudizievoli per il decoro della professione.

#### DECALOGO DEONTOLOGICO

I. Il geometra e' consapevole di esercitare una attivita' intellettuale diretta anche al pubblico bene.

II. Il geometra informa la propria azione ai principi etici della probita', della dignita', della correttezza.

III. Il geometra evita ogni forma di esercizio professionale ed ogni attivita' che possano recare pregiudizio al prestigio della categoria.

IV. Il geometra e' leale e sollecito verso i colleghi, ai quali deve deferenza se anziani, ammaestramento se giovani, solidarieta' in ogni caso.

V. Il geometra non fa cosa alcuna che torni a danno di un collega ed in caso di contrasto ne promuove l'amichevole componimento.

VI. Il geometra assolve in scienza e coscienza, con diligenza e fedelta', il mandato fiduciario affidatogli dal cliente.

VII. Il geometra conserva e difende il segreto professionale.

VIII. Il geometra richiede una giusta retribuzione per la propria opera e respinge ogni illiceita' al riguardo.

IX. Il geometra opera nella sfera di sua competenza ed in rispetto delle norme legislative e delle regole deontologiche legittimamente dettate per la sua professione.

X. Il geometra collabora attivamente e disinteressatamente con i colleghi e con gli organi professionali per la difesa e per il progresso della categoria.